

N. R.G. 94-1/2023 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NOVARA**

**Sezione civile**

Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

dott.ssa Simona Delle Site	Presidente
dott.ssa Francesca Iaquina	Giudice rel.
dott.ssa Gabriella Citro	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 94-1/2023 R.G. P.U. promosso da

**CONSOLE NICOLA**, nato a Venezia (VE) il 17.02.1968 (codice fiscale CNSNCL68B17L736Q), residente in Novara (NO) in via Giuseppe Prina n.9

**RICORRENTE**

**rilevato che** il ricorso ex art. 269 C.C.I.I. è stato presentato dal debitore con l'ausilio dell'OCC, dott. Daniele Nobili, che ne ha curato il deposito telematico;

**ritenuto che** sussista la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co. 2. e 3, C.C.I.I., avendo il ricorrente la propria residenza in Novara;

**rilevato che:**

- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019;
- il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019);
- non risultano proposte domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del d. lgs. n. 14/2019;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 269, co. 2, C.C.I.I.;
- il ricorso risulta corredato della documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

**ritenuto che:**

- la domanda proposta soddisfi i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del d. lgs. n. 14/2019 ed è dunque ammissibile;

- ex art. 268, co. 4, C.C.I.I., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare possa essere fissato in complessivi euro 2.600, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, tenuto conto che: - la famiglia del ricorrente è composta dal sig. Console, la moglie, non percettrice di reddito continuativo e due figli, di cui uno appena maggiorenne ed una minorenni; - la famiglia vive in un immobile condotto in locazione, con un canone mensile di euro 900,00, oltre euro 100,00 al mese per spese.

Disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il limite temporale della stessa, stante l'omessa riproduzione nel C.C.I.I. di una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies della legge n. 3/2012; questione, questa, che intercetta quella più ampia della durata della procedura di liquidazione controllata. Al riguardo occorre considerare che la durata di una procedura liquidatoria dipende dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti). Anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermato sotto il vigore della legge n. 3/2012. Il C.C.I.I. ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata. In relazione alla liquidazione giudiziale l'art. 281, co. 1 e 2, del Codice stabilisce infatti che il Tribunale, su istanza del debitore, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione, e ciò anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata, la quale comunque proseguirà (v. art. 282, co. 5 e 6). Sul punto il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019. La stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio. La prosecuzione dell'attività liquidatoria nella procedura controllata, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale. L'interpretazione del dettato normativo (art. 282, co. 5 e 6) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione una volta dichiarata l'esdebitazione deve, però, essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva. Il citato art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019 stabilisce che *"gli Stati membri possono disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione"*. Tale disposizione prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di disporre la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione. Ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento (in termini Trib. Verona 20 settembre 2022; Trib. Bologna 27.09.2022). Dalle considerazioni innanzi svolte deriva che l'apprensione delle quote di reddito della ricorrente, nei termini sopra stabiliti, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

- ex art. 270, co. 2, lett. b) del d. lgs n. 14/2019 deve essere nominato liquidatore l'O.C.C. di cui all'art. 260 CC.II.

Ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

**P.Q.M.**

visto l'art. 270 del d. lgs. n. 14/2019

**DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata di CONSOLE NICOLA, nato a Venezia (VE) il 17.02.1968 (codice fiscale CNSNCL68B17L736Q);

**NOMINA**

giudice delegato la dott.ssa Francesca Iaquina e liquidatore l'O.C.C., dott. Daniele Nobili;

**ORDINA**

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**ORDINA**

la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati del debitore;

**FISSA**

ex art. 268, co. 4, C.C.I.I. il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare in complessivi euro 2.600 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

**DISPONE**

l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;

**DISPONE**

che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, co, 4, C.C.I.I.;

MANDA alla cancelleria per la notificazione al debitore della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato.

Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.

Il Presidente

Dott.ssa Simona Delle Site

Il Giudice rel.

Dott.ssa Francesca Iaquina